



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Compliance normativa

- Possibili novità nel perimetro dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001
- Rafforzamento della Rete autorità europee per integrità e whistleblowing
- Nuovo codice degli appalti: sì al subappalto a cascata

Anticorruzione

- Inefficacia della nomina per omessa dichiarazione di inconferibilità
- Quali sono i requisiti per scegliere il responsabile del procedimento gare di un appalto? Quali titoli sono richiesti se il valore dell'investimento è superiore alle soglie comunitarie?

Privacy

- Tool di intelligenza artificiale: ChatGPT riapre in Italia
- Il Garante privacy approva il nuovo Codice di Condotta per le attività di telemarketing e teleselling

Giurisprudenza

- Responsabilità dell'ente quando l'autore del reato non è stato identificato (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 10 febbraio 2023) 10 marzo 2023, n. 10143)
- Controllo giudiziario e Modello organizzativo a carico di una società destinataria di una interdittiva antimafia (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 2 febbraio 2023) 16 marzo 2023, n. 11326)

POSSIBILI NOVITÀ NEL PERIMETRO DEI REATI RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Di seguito si propone una sintetica traccia delle possibili novità normative con risvolti sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 25 del 16 marzo 2023 ha approvato, con procedura d'urgenza, il Disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale che prevede l'introduzione degli illeciti tributari legati alle accise tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

Attraverso tale provvedimento il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La bozza della Legge delega sulla riforma fiscale all'art. 18 prevede una serie di importanti interventi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, relativo a imposte sui redditi, Iva e altri tributi indiretti che se venissero attuati da parte dell'Organo esecutivo comporterebbero importanti modifiche al sistema penal-tributario.

Di particolare rilievo sarebbe l'introduzione di nuove modifiche al decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti. Nel dettaglio, l'art. 18 del Disegno di legge richiede al Governo di prevedere l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal Testo Unico in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplinando l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive: gli illeciti tributari in materia di accise verrebbero dunque introdotti tra i reati presupposto per la responsabilità degli enti.

Sarebbe inoltre prevista l'integrazione del comma 3 dell'art. 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di contrabbando.

Per i reati di contrabbando attualmente sono previste le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi. La delega richiede che vengano previste anche le ulteriori sanzioni di interdizione dall'esercizio dell'attività e di sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Reati agro-alimentari

La proposta di legge avente ad oggetto "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari", presentata lo scorso 26 gennaio, ha come finalità quella di riprendere l'iter legislativo, rimasto interrotto, del disegno di legge A.C. 2427 recante "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari", presentato alla Camera il 6 marzo 2020.

Come nel precedente DDL, è prevista una modifica anche del D.Lgs. 231/2001 modificando l'art. 25-bis.1 del Decreto, ed introducendo gli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3 per ampliare il Catalogo dei reati presupposto in materia. Di particolare interesse la previsione della formulazione di un art. 6-bis del D.Lgs. 231/2001, che disciplina in maniera speciale il Modello di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare con lo scopo di "concretizzare la figura generale e astratta del Modello organizzativo", viene espressamente previsto che il MOGC sia "ritagliato sulle specifiche caratteristiche del settore di produzione alimentare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, modulato sulle dimensioni dell'organismo produttivo".

Progetti di modifica di abuso d'ufficio e traffico d'influenze

Lo scorso 28 marzo è stato depositato alla Camera dei Deputati il dossier relativo al progetto di legge in tema di "Modifica alla disciplina del reato di abuso d'ufficio e del reato di traffico di influenze illecite".

Il dossier raccoglie iniziative volte a introdurre sostanziali interventi sui due delitti facenti parte del catalogo dei reati 231:

- abuso d'ufficio, si prospetta l'abrogazione del reato o la sua depenalizzazione, con contestuale trasformazione in illecito amministrativo, punibile con sanzione pecuniaria;
- traffico di influenze illecite, viene proposta una limitazione dell'ambito di applicazione, reintroducendo la "natura necessariamente patrimoniale del vantaggio dato o promesso al mediatore", il reato si configurerebbe solo nel caso in cui il prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio) abbia carattere monetario.

Fonte:

Disegno di Legge delega sulla riforma fiscale;
Documentazione per l'esame parlamentare: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;
Documentazione per l'esame di Progetti di Legge: Modifica alla disciplina del reato di abuso d'ufficio e del reato di traffico di influenze illecite A.C. 399, A.C. 645, A.C. 654, A.C. 716

RAFFORZAMENTO DELLA RETE AUTORITÀ EUROPEE PER INTEGRITÀ E WHISTLEBLOWING

Il 24 marzo 2023, il “Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities” (NEIWA) ha adottato una dichiarazione sottoscritta da 13 Stati membri dell’Unione Europea.

La NEIWA, è stata istituita nel 2019 ed è costituita, ad oggi, da 34 autorità specializzate (tra cui l’ANAC per l’Italia) che rappresentano 23 Paesi membri dell’Unione Europea con l’intento di offrire una piattaforma di cooperazione in materia di integrità e misure di garanzia e di denuncia di illeciti ossia in materia di whistleblowing.

Nella sua recente Dichiarazione di Roma, la Rete ha, in primo luogo, approvato un regime unitario di obiettivi e di modalità approvando una “costituzione formale”; in secondo luogo, ha istituito un team di governance formale.

Inoltre, nell’assemblea romana, i membri hanno verificato come e se i singoli Stati stiano procedendo nella riforma delle normative interne verso l’adeguamento alla Direttiva UE 1937/2019 ed hanno espresso un parere informale nel senso di rendere il processo normativo di adeguamento quanto più possibile equivalente per tutti gli Stati.

A tale scopo, infatti, la Rete ha dichiarato che si adopererà per garantire celermente un testo di best practices in materia di whistleblowing.

Viceversa, per tutti gli Stati che non hanno ancora provveduto ad aggiornare le normative interne è stato dato monito, anche solo nel segno di seguire lo spirito della Direttiva UE, di provvedere nel minor tempo possibile al fine di garantire all’UE una disciplina omogenea.

Più in particolare, la NEIWA ha invitato i legislatori nazionali a garantire ai segnalanti elevate misure contro le ritorsioni; a prevedere normativamente il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e ad estendere le garanzie predisposte per i segnalanti anche ai facilitatori.

Da ultimo, la NEIWA ha ribadito la centralità del ruolo che hanno assunto le Autorità nazionali (nella nostro sistema, ANAC) rispetto alla tutela dei diritti dei soggetti segnalanti e il relativo supporto che potrà offrire ad esse nel processo di adeguamento alla normativa europea.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/la-rete-autorit%C3%A0-europee-per-integrit%C3%A0-e-whistleblowing-si-rafforza-parliamo-con-una-voce-sola>

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: SÌ AL SUBAPPALTO A CASCATA

Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) riguarda l’eliminazione del divieto dei cd. subappalti a cascata, che si manifestano quando le attività affidate in subappalto sono oggetto di altri e ulteriori subappalti. Si tratta di un cambiamento importante alla luce del fatto che la normativa fino ad oggi esistente (D.Lgs. n. 50/2016) vietava categoricamente, per il subappaltatore, la possibilità di subappaltare ad altri soggetti le prestazioni oggetto del contratto con la stazione appaltante.

Il nuovo decreto legislativo prevede all’art. 119:

- l’onere per la stazione appaltante di individuare la categoria di lavori o le prestazioni che possono essere oggetto di subappalto, in considerazione della natura e della complessità delle lavorazioni;
- il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata a meno che la stazione appaltante lo vieti nei documenti di gara, a seguito di apposita valutazione (legata a caratteristiche dell’appalto, all’esigenza di garantire un maggior controllo dei luoghi di lavori in termini di condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose).

Inoltre, il decreto precisa quelle che sono le attività da non configurare come «subappalto», individuate da «prestazioni o attività secondarie, accessorie o sussidiarie rese da lavoratori autonomi o in forza di contratti continuativi di cooperazione».

La novità risponde al «principio del risultato»(art. 1 della nuova norma) che è il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale nonché al «principio della fiducia» (art. 2) che favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 36/2023 è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e sarà efficace a partire dal 1° luglio 2023.

Fonte:

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

INEFFICACIA DELLA NOMINA PER OMESSA DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITÀ

Il Presidente Anac, con il parere consultivo dell'8 marzo 2023, si è pronunciato in merito ad una richiesta di parere in ordine alla possibilità di rilasciare dichiarazioni tardive sull'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013 ossia rispetto a casi di omissione della dichiarazione iniziale di inconferibilità che può rendere una nomina, pur valida in sé, priva di efficacia.

Nel caso analizzato l'Autorità ha innanzitutto ribadito che, in linea generale, la dichiarazione di cui si tratta è una condizione di efficacia per assumere l'incarico ed è augurabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della relativa verifica, da parte del soggetto legittimato, della dichiarazione resa dall'interessato, la quale deve essere effettuata tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum allegato alla dichiarazione stessa e di altri fatti notori in qualsiasi caso acquisiti.

L'Anac ha, altresì, rammentato che frequentemente, sebbene non in conformità alla vigente normativa, la dichiarazione è acquisita in un momento successivo alla data di conferimento dell'incarico.

A tal riguardo nel PNA 2019 è stato previsto che nel PTPCT deve esservi una specifica procedura di conferimento degli incarichi; l'Autorità, inoltre, con Delibera n. 1198 del 23 novembre 2016 in tema di applicazione dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 al caso di omessa dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, ha dato rilievo alla questione interpretativa se la omissione della dichiarazione al conferimento della carica potesse essere "sanata" attraverso una dichiarazione rilasciata in un momento successivo.

In particolare, l'art. 20 del d.lgs. 39 impone al nominato un onere collaborativo e di trasparenza soggettiva, cioè un obbligo di dichiarare al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di inconferibilità, e successivamente di dichiarare, annualmente, la insussistenza di cause di incompatibilità.

Pertanto, la dichiarazione di non inconferibilità unitamente a quella di non incompatibilità devono essere pubblicate sul sito della Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico. Infatti, questi oneri coincidono all'intento di corresponsabilizzare il titolare della carica imponendogli di dichiarare pubblicamente di non versare in cause di inconferibilità e di incompatibilità.

In altri termini la dichiarazione è una condizione di efficacia della nomina. L'omessa, ovvero, la mancata dichiarazione comporta che la nomina sia stata inesistente e genera paralisi che può essere sbloccata o con la revoca della nomina o con una dichiarazione tardiva. Inoltre, l'Autorità ha precisato che la dichiarazione di non inconferibilità resa successivamente ha l'effetto di rendere la nomina efficace soltanto a partire dalla data della dichiarazione tardiva stessa.

L'Anac ha specificato, ancora, che la immissione nella carica e l'esercizio della carica da parte di un nominato privo di dichiarazione genera una situazione illegittima non sanabile con dichiarazioni tardive, benché al ricorrere di date condizionate, lo sarà con specifico atto di sanatoria.

Fonte:

Atto del Presidente del 8 marzo 2023 - fasc.992.2023

QUALI SONO I REQUISITI PER SCEGLIERE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARE DI UN APPALTO? QUALI TITOLI SONO RICHIESTI SE IL VALORE DELL'INVESTIMENTO È SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE?

L'ANAC, con parere deliberato in funzione consultiva n. 8 del 8 marzo 2023, ha indicato alle stazioni appaltanti i requisiti necessari per la scelta del Responsabile del procedimento (di seguito RUP) e, in particolare modo, quali titoli gli sono richiesti se il valore dell'investimento è superiore alle soglie comunitarie.

L'Autorità indipendente ha chiarito che il RUP deve essere dotato di capacità professionali adeguate all'incarico da svolgere e deve essere in possesso «di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; o nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese».

Il RUP è la figura chiave nel ciclo vita di ogni appalto, dalla fase di progettazione fino a quella di esecuzione del contratto di appalto.

Quest'ultimo assume importanti compiti e responsabilità che garantiscono la correttezza e l'efficacia delle procedure. Tra le principali fonti normative che disciplinano questa figura si ricordano:

- l'art. 31, D.Lgs. 50/2016, che ribadisce la presenza del RUP in tutte le fasi dell'appalto;
- l'art. 5, Legge n. 241/1990 che descrive le modalità di nomina del RUP.

Inoltre, il RUP svolge tutti i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti non attribuiti ad altri organi o soggetti (ex art. 31, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)) e, deve possedere i seguenti requisiti:

- titolo di studio (nelle materie attinenti all'oggetto di affidamento);
- esperienza;
- formazione professionale commisurata alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

L'adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere «in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture».

Fonte:

Parere funzione consultiva n. 8 del 8 marzo 2023

TOOL DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CHATGPT RIAPRE IN ITALIA

Con provvedimento del 30 marzo 2023, il Garante Privacy aveva disposto la limitazione provvisoria con effetto immediato del trattamento dei dati degli utenti italiani effettuato da ChatGPT, software di intelligenza artificiale sviluppato e gestito dalla società di diritto statunitense OpenAI L.L.C., ed aveva aperto contestualmente un'istruttoria. ChatGPT è un sistema di chatbot, ossia una piattaforma di conversazione basata su algoritmi di intelligenza artificiale ed apprendimento automatico, progettata per simulare conversazioni tra esseri umani.

Con tale provvedimento, il Garante Privacy aveva contestato a OpenAI (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuati attraverso ChatGPT) una serie di violazioni del GDPR. In particolare:

- assenza di un'informativa agli utenti del sito ed agli interessati i cui dati venivano trattati da OpenAI per il servizio di ChatGPT;
- assenza di idonea base giuridica in relazione alla raccolta dei dati personali e al loro trattamento per scopo di addestramento degli algoritmi sottesi al funzionamento di ChatGPT;
- inesattezza del trattamento di dati personali degli interessati, posto che le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale;
- assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti in relazione al servizio ChatGPT che, secondo i termini pubblicati da OpenAI si dichiara riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni;
- assenza di qualsivoglia filtro per i minori di 13 anni, con conseguente esposizione degli stessi a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza.

OpenAI, tuttavia, ha prontamente fatto pervenire al Garante una nota nella quale ha illustrato le misure introdotte in ottemperanza alle richieste dell'Autorità. In particolare, ha:

- predisposto e pubblicato sul proprio sito un'informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti, in Europa e nel resto del mondo;
- ampliato l'informativa sul trattamento dei dati riservata agli utenti del servizio rendendola ora accessibile anche nella maschera di registrazione prima che un utente acceda al servizio;
- riconosciuto a tutte le persone che vivono in Europa, anche non utenti, il diritto di opporsi a che i loro dati personali siano trattati per l'addestramento degli algoritmi anche attraverso un apposito modulo compilabile online e facilmente accessibile;
- previsto per gli interessati la possibilità di far cancellare le informazioni ritenute errate;

- implementato un modulo che consente a tutti gli utenti europei di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali e poter così escludere le conversazioni e la relativa cronologia dal training dei propri algoritmi;
- inserito nella schermata di benvenuto riservata agli utenti italiani già registrati al servizio un pulsante attraverso il quale, per riaccedere al servizio, dovranno dichiarare di essere maggiorenni o ultratredicenni e, in questo caso, di avere il consenso dei genitori.

Alla luce delle modifiche effettuate, l'Autorità ha reso così nuovamente accessibile ChatGPT agli utenti italiani, auspicando che OpenAI ottemperi altresì alle ulteriori richieste impartite, con particolare riferimento all'implementazione di un sistema di verifica dell'età e alla pianificazione e realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata a informare della possibilità di opporsi all'utilizzo dei propri dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi.

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9881490>

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832>

IL GARANTE PRIVACY APPROVA IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA PER LE ATTIVITÀ DI TELEMARKETING E TELESSELLING

Il 24 marzo il Garante Privacy ha annunciato di aver approvato il «Codice per le attività di telemarketing e teleselling», (di seguito anche «Codice») promosso da un gruppo eterogeneo di soggetti, tra cui call center, telesellers, list provider e associazioni di consumatori.

Il documento, elaborato in accordo con l'art 40 GDPR, che incoraggia la predisposizione di codici di condotta, mira a garantire il rispetto della normativa dettata in materia di protezione dei dati personali "dal contatto al contratto".

Il Codice, che diverrà efficace una volta conclusa la fase di accreditamento dell'Organismo di monitoraggio (Odm) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si applicherà a tutte le attività di trattamento dei dati personali effettuate da soggetti operanti in territorio italiano o estero al fine di promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano.

Le nuove norme di condotta andranno dunque a disciplinare le attività di telemarketing, teleselling e marketing telefonico automatizzato. In particolare, il Codice, tra gli altri:

- all'art 5 fissa alcuni obblighi che devono essere osservati dal Titolare del trattamento, tra cui: l'obbligo di porre particolare attenzione alla scelta dei propri partner commerciali privilegiando gli aderenti al Codice di condotta; l'adozione di una procedura di pre-qualifica dei fornitori; l'adozione di una procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e una procedura di gestione dei data breach.
- all'art 7, invece, fissa alcuni obblighi che devono essere osservati dai fornitori che eseguono i contratti, ovvero: l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (cd. ROC); l'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante utilizzando l'apposito prefisso individuato dall'AGCOM con delibera 158/18/CIR; l'adozione di misure tecniche e organizzative; l'utilizzo esclusivamente di linee richiamabili o comunque identificabili; l'obbligo di fornire ai committenti - entro 15 giorni dalla chiusura della campagna di telemarketing o teleselling - un report dettagliato contenente informazioni, quali ad es. il numero di telefonate effettuate su base giornaliera ed il numero di persone che abbiano dichiarato di non essere interessate;
- all'art 8 sancisce gli obblighi "comuni" per tutti gli aderenti al Codice. Tra questi: rispettare quanto previsto dall'art. 35 GDPR, e pertanto svolgere una adeguata valutazione degli impatti (DPIA) che la campagna può determinare sulla protezione dei dati personali degli interessati; non raccogliere più dati di quanti effettivamente necessari per l'esecuzione della comunicazione commerciale;

adottare misure tecniche e organizzative volte ad impedire l'estrazione o la copia non autorizzate / l'accesso ai dati; garantire la rettifica dei dati inesatti raccolti e trattati; adottare procedure e misure idonee a garantire il tracciamento e la trasparenza dell'intera filiera di contatto:

- agli artt 9 - 13 disciplina specifiche disposizioni in materia di garanzie del trattamento. Tra queste, si specifica che: l'attività di profilazione per fini di marketing richiede un consenso specifico e distinto rispetto a quello relativo all'effettuazione di campagne promozionali; è vietata la comunicazione a terzi dei dati raccolti, salvo che in presenza di idoneo consenso per la specifica finalità, e sempre ferma restando l'applicazione della disciplina relativa al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9868836>

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE QUANDO L'AUTORE DEL REATO NON È STATO IDENTIFICATO (CASS. PEN., SEZ. IV, SENT., (DATA UD. 10 FEBBRAIO 2023) 10 MARZO 2023, N. 10143)

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, si è espressa dichiarando inammissibile il ricorso proposto da una Società avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso rispetto all'istanza di revisione della sentenza emessa nei confronti della medesima Società, per mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell'istituto della revisione.

L'istanza veniva proposta dalla Società ricorrente per la risoluzione del conflitto tra la sentenza pronunciata nei confronti dell'ente e la sentenza pronunciata nei confronti degli imputati persone fisiche, assolti dal reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p. (lesioni colpose) per insussistenza del fatto. Secondo la Società ricorrente, dunque, in mancanza del reato presupposto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata all'ente.

Nei motivi della decisione di inammissibilità del ricorso, viene indicato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di revisione non può essere fondato su incompatibilità di due giudicati, a meno che non vi sia prova che tale incompatibilità riguardi il fatto storico.

Non è pertanto ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso.

Nel caso di specie, il fatto storico è rappresentato dall'esistenza di un infortunio occorso sul luogo di lavoro ad un dipendente della Società ricorrente.

Nella sentenza di assoluzione non viene negato il fatto (caduta di un portone scorrevole non correttamente assicurato alle guide che aveva cagionato lesioni gravi al dipendente), ma viene escluso che i due imputati rivestissero una posizione di garanzia.

Il giudice, pertanto, nella motivazione della sentenza, non ha affermato che il fatto non sussista, bensì che lo stesso non è ascrivibile a responsabilità degli imputati. L'accadimento dell'infortunio sul lavoro è accertato nella pronuncia assolutoria, rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell'accaduto.

Sulla base di tali considerazioni, sebbene la responsabilità dell'ente disegnata dal D. Lgs. 231/2001 dipenda dal reato della persona fisica funzionalmente legata all'ente, non si può addivenire alla revoca della sentenza di patteggiamento, perché difettano i presupposti dell'istituto.

In conclusione, dalla disamina del caso, può trarsi il principio secondo cui, in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per contrasto di giudicato, ove in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la incompatibilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore. Ciò in quanto, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, art. 8, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato.

Fonte:

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 10 febbraio 2023) 10 marzo 2023, n. 10143

CONTROLLO GIUDIZIARIO E MODELLO ORGANIZZATIVO A CARICO DI UNA SOCIETÀ DESTINATARIA DI UNA INTERDITTIVA ANTIMAFIA (CASS. PEN., SEZ. II, SENT., (DATA UD. 2 FEBBRAIO 2023) 16 MARZO 2023, N. 11326)

Con la sentenza n. 11326 del 2023, la seconda sezione penale della Cassazione, tra le altre statuizioni, ha confermato il precedente rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario a carico di una società destinataria di una interdittiva antimafia emessa dal Prefetto quale misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 34-bis, co. 6 del codice antimafia.

La società ricorrente lamentava la violazione della disciplina sul controllo giudiziario di bonifica in riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 che, in materia di illecito amministrativo derivante da reato, prevede che la società possa dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo pur dopo la commissione del reato, nella misura in cui i protocolli ed i meccanismi previsti prevedano una cesura netta tra il singolo amministratore o dipendente e la società. Tutto ciò in quanto l'impresa aveva adottato, ex post, misure di self cleaning con il modello organizzativo per creare la massima distanza rispetto alle possibili influenze ovvero infiltrazioni derivanti dalle rimarcate interessenze mafiose poste alla base del provvedimento interdittivo prefettizio.

La Corte, di tutt'altro avviso, dopo aver ribadito le condizioni per l'applicazione del controllo giudiziario ha stabilito che, nel caso trattato, l'adozione ex post del Modello e delle misure di self cleaning, volte a evitare future infiltrazioni mafiose, non sono di per sé sufficienti in considerazione del rapporto di stabile agevolazione che la società ha intessuto con le cosche mafiose da cui non si può dedurre una prognosi favorevole di bonifica o comunque di radicale risanamento, prescindendo dalla occasionalità dell'infiltrazione mafiosa.

Per i giudici, infatti, i presupposti di applicazione dell'istituto citato si sostanziano in giudizio di tipo prognostico favorevole rispetto alla presenza di una impresa che può operare condizionamenti mafiosi, tanto più che l'art. 34-bis, co. 7, ne fa conseguire automaticamente la sospensione degli effetti delle informazioni del Prefetto.

In conclusione, in caso di giudizio prognostico negativo sulla possibilità per l'impresa di operare in assenza di condizionamenti mafiosi, l'adozione del Modello non risulta sufficiente all'ente, se adottato successivamente alla commissione dei fatti illeciti ed alla comminazione dell'interdittiva.

Fonte:

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 2 febbraio 2023) 16 marzo 2023, n. 11326



Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 15 maggio 2023.

www.bdo.it



BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) – Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.